

La salute mentale si può educare

Che cosa fa il pedagogo quando la sofferenza entra nella vita quotidiana

Prima pubblicazione: 29 settembre 2026 · Edizione PDF: 29 settembre 2026

Nota editoriale. Questa edizione PDF, datata 29 settembre 2026, riproduce il contributo con l'apparato redazionale del sito. La pagina HTML indicata sotto è la fonte canonica e prevale per gli aggiornamenti successivi.

Fonte canonica: <https://www.gianlucabellisario.com/articoli/la-salute-mentale-si-puo-educare.html>

In sintesi

Ansia, umore depresso e crisi familiari non riguardano soltanto il funzionamento psichico: modificano il modo in cui una persona organizza le giornate, studia, lavora, abita le relazioni e immagina il proprio futuro. Su questa dimensione, che è parte della salute mentale, il pedagogo interviene con gli atti propri descritti dalla Legge 55/2024 e lavora con lo psicologo, lo psicoterapeuta e il medico in un rapporto di pari dignità professionale.

Una domanda che rivela un presupposto

Quando una persona che soffre d'ansia si rivolge a uno studio nel quale lavorano un pedagogo e uno psicoterapeuta, la domanda che formula più spesso riguarda la scelta del professionista a cui affidarsi. È una domanda legittima, che merita una risposta precisa, ma porta con sé un presupposto raramente esaminato: l'idea che la salute mentale appartenga per intero alle professioni che la diagnosticano e la curano, mentre all'educazione resterebbe, tutt'al più, il compito di seguire i bambini nel percorso scolastico.

Il presupposto ha una storia lunga e comprensibile, perché per decenni la sofferenza psichica è stata pensata soprattutto come malattia da trattare in luoghi separati dalla vita comune. Nella lettura che ne propongo, la lezione di Franco Basaglia ha rovesciato quella prospettiva mostrando che la salute mentale si gioca anche nei contesti in cui le persone vivono, lavorano e costruiscono legami; ed è proprio in quei contesti che l'educazione ha qualcosa di suo da dire, con un sapere che nessun'altra disciplina può esercitare al suo posto.

Curare ed educare: due verbi per la stessa persona

Si pensi a una persona che, dopo alcuni attacchi di panico, ha smesso di prendere l'autobus, ha ridotto le uscite, ha interrotto gli studi o fatica a rientrare al lavoro. Il disturbo, con la sua storia e i suoi meccanismi, è oggetto della valutazione psicologica e, quando necessario, della psicoterapia o della cura medica.

Accanto al disturbo esiste però una vita che si è ristretta: giornate senza ritmo, competenze non più esercitate, relazioni familiari riorganizzate intorno alla paura, un progetto personale sospeso. Questa seconda dimensione non è un effetto collaterale destinato a scomparire da sé, perché ciò che si è disimparato va reimparato e ogni apprendimento modifica il comportamento e, con esso, lo stile di vita della persona.

In questo senso la salute mentale si può educare oltre che curare. Il lavoro pedagogico non tratta il sintomo con altri mezzi: agisce sulle condizioni educative nelle quali la persona torna a esercitare autonomia, scelta e partecipazione, dalla ripresa delle routine all'organizzazione della giornata, dal metodo di studio al rientro al lavoro, dalla comunicazione in famiglia alla genitorialità messa alla prova dalla sofferenza, fino alla costruzione di un progetto possibile.

Nella definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità la salute mentale è uno stato di benessere mentale che permette alle persone di affrontare lo stress della vita, realizzare le proprie capacità, apprendere e lavorare bene e contribuire alla propria comunità. L'apprendimento vi compare dunque fra le capacità che la salute mentale rende possibili: su questo terreno si innesta il lavoro educativo.

Gli atti propri del pedagogo

La Legge 15 aprile 2024, n. 55, stabilisce che l'attività professionale del pedagogo comprende «l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l'osservazione pedagogica, la valutazione e l'intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento» (art. 1, comma 1). La formula ricalca da vicino quella con cui la Legge 18 febbraio 1989, n. 56, definisce la professione di psicologo, che comprende «l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico» (art. 1). Le due norme non disegnano una gerarchia: assegnano a ciascuna professione un oggetto proprio; ciascun oggetto chiede strumenti propri.

A questa definizione si lega il principio dal quale, a mio giudizio, dipende la dignità della professione pedagogica e della pedagogia clinica: l'apprendimento modifica il comportamento e il pedagogo è l'esperto dell'apprendimento. La legge riferisce infatti gli atti del pedagogo ai bisogni educativi manifestati «nei processi di apprendimento» (art. 1, comma 1) e lo qualifica come «specialista dei processi educativi e formativi della persona per tutto il corso della vita» (art. 1, comma 2). In questo senso, anche se non soltanto in questo senso, il pedagogo può aiutare persone di ogni età, con o senza una patologia, perché si rivolge alle *aree di educabilità* della persona umana; per questo il suo aiuto è possibile in qualunque situazione della vita.

Nel lavoro pedagogico-clinico questi atti prendono forma concreta. L'osservazione pedagogica ricostruisce il funzionamento quotidiano della persona, le sue risorse e gli ostacoli presenti nei contesti; la valutazione individua i bisogni educativi e le condizioni che possono favorire il cambiamento; l'intervento si traduce in un progetto con obiettivi, tempi e criteri di verifica condivisi. La *Pedagogia della Totalità*, che orienta il mio lavoro, impedisce di ridurre la persona al sintomo o alla prestazione e tiene insieme le dimensioni cognitiva, affettiva, corporea e relazionale, perché a smettere di uscire di casa è la persona intera, non soltanto la sua paura.

Pari dignità, atti distinti

Riconoscere gli [atti propri di ciascuna professione](#) serve a proteggere la persona, che resta una sola. La diagnosi psicologica appartiene allo psicologo; la psicoterapia allo psicoterapeuta, psicologo o medico che abbia conseguito una specializzazione almeno quadriennale (L. 56/1989, art. 3); la diagnosi e la terapia medica, compresa quella farmacologica, appartengono al medico e, per i disturbi mentali, allo psichiatra o, in età evolutiva, al neuropsichiatra infantile. Al pedagista appartengono la prevenzione, l'osservazione, la valutazione e l'intervento sui bisogni educativi che la persona manifesta nei processi di apprendimento, anche quando quei bisogni nascono dentro una sofferenza psichica.

Da questa distinzione discende una conseguenza che il dibattito professionale tende a trascurare. Quando i bisogni educativi e quelli psicologici coesistono, i percorsi possono procedere in parallelo e rafforzarsi a vicenda, secondo un principio di reciprocità che vale anche per gli invii: lo psicoterapeuta orienta al pedagista quando la sofferenza ha lasciato una vita da riorganizzare, il pedagista orienta allo psicologo o al medico quando la domanda chiede una diagnosi o un trattamento psicologico o medico. Nessuna delle due professioni è ausiliaria dell'altra, perché nessuna potrebbe svolgere il lavoro dell'altra.

In questa luce va letta anche la formula con cui la legge colloca il pedagista nel comparto socio-sanitario, «limitatamente agli aspetti socio-educativi» (L. 55/2024, art. 1, comma 2). La formula traccia un confine, che va rispettato con esattezza; nello stesso tempo definisce un campo vasto quanto la vita quotidiana di chi soffre.

Verso una sanità educativa

Nel volume *Educare la Salute Mentale* ho proposto di chiamare [sanità educativa](#) questa prospettiva: un modo di pensare la salute che riconosce all'educazione un ruolo proprio nella prevenzione del disagio, nella valorizzazione delle risorse della persona e nella ricostruzione dei contesti di vita. Non si tratta di aggiungere una professione alle molte che già si occupano della sofferenza psichica, né di confondere i ruoli; si tratta di prendere sul serio l'idea che la salute mentale di una persona dipenda anche da ciò che essa è ancora in grado di imparare.

Resta allora una domanda, che riguarda i servizi prima ancora dei professionisti: quante persone che oggi ricevono soltanto un trattamento potrebbero ricevere anche un'educazione alla salute mentale, se le équipes della salute mentale riconoscessero stabilmente alla pedagogia il posto che la legge già le consente di occupare?

Riferimenti

- Bellisario G.L. (2025), *Educare la Salute Mentale. La pedagogia clinica come scienza della cura nei sistemi complessi, da Franco Basaglia alla pedagogia del futuro*, FrancoAngeli, Milano.
- Legge 15 aprile 2024, n. 55, *Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali*, art. 1, commi 1 e 2 ([testo su Normattiva](#)).
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56, *Ordinamento della professione di psicologo*, artt. 1 e 3 ([testo su Normattiva](#)).

- World Health Organization, *Mental health*, scheda informativa, consultata il 29 settembre 2026 ([who.int](https://www.who.int)); la traduzione della definizione è dell'autore.